N. PAC	2010 – 068
N. PROTOCOLLO	166473 del 28.12.2010
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 342 del 28.12.2010 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia

Il regolamento prevede che per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per importazioni di "baby beef" espresse in peso carcassa (100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa):

a) 9 400 tonnellate originarie della Croazia;

b) 1 500 tonnellate originarie della Bosnia-Erzegovina;

c) 1 650 tonnellate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

d) 8 700 tonnellate di «baby beef» originarie della Serbia;

e) 800 tonnellate di «baby beef» originarie del Montenegro.

Tali contingenti recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199.

Per i contingenti di cui sopra i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

L'importazione nell'ambito dei summenzionati contingenti è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui ai seguenti codici NC, che figurano nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, nell'allegato II dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina e nell'allegato II dell'accordo interinale con la Serbia:

— ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,

— ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,

— ex 0201 20 30,

— ex 0201 20 50.

I contingenti in questione sono gestiti mediante titoli di importazione.

Il rilascio di titoli di importazione è subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

Nella casella 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». I titoli vincolano all'importazione dal paese indicato.

La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura "baby beef" (Regolamento(UE) n. 1255/2010), in una delle lingue comunitarie.

Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti summenzionati devono essere accompagnate da un certificato di autenticità emesso dalle autorità del paese esportatore.

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla rispettiva data di emissione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento n. 1255/2010, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, allegato alla presente comunicazione.

Per il Direttore dell'Ufficio a.p.f.
Dr. Floriano D'Angelo

f.to Gaetano Rispoli

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"